

L'emendamento che fu ritirato dall'onorevole Nisco debbo riprenderlo, imperocchè è del dovere della Camera, dei suoi diritti e della sua dignità, di sopprimere quello che l'onorevole Nisco bene ha combattuto.

Trovo che quanto si è aggiunto nella legge da noi votata, per proposta del Ministero e dopo la nostra votazione, proponendo un nuovo aggravio per la prima volta innanzi al Senato, sia tale cosa da non doversi passare dalla Camera dei deputati, innanzi di cui, per l'articolo 10 dello Statuto e per il sistema parlamentare di tutti i paesi costituzionali, deve portarsi ogni legge di tassa preventivamente, ond'è che il potere esecutivo non può, dopo votata una legge nella Camera dei deputati, mutare la proposta e massime aggravandola innanzi alla Camera senatoria, che non è la elettiva, epperò non ha la iniziativa per le leggi di tassa, le quali debbonsi portare preliminarmente innanzi a quella dei deputati.

Nè mi si dica che trattasi solo di un aggravio e non di una legge. Signori, vi prego osservare che ogni legge di tassa deve portarsi prima innanzi a questa Camera, e tassa significa ogni aggiunzione al progetto già votato dalla Camera dei deputati, alla quale sola spetta l'imporre delle tasse: ogni imposta che dal Senato si voti per la prima volta è incostituzionale... (Rumori)

PRESIDENTE. Permetta: senza che entriamo ora in questa ardente discussione, faccio notare al deputato Minervini che il commissario del Re ha detto che la proposta dell'alinea di cui si tratta è proceduta dal Governo stesso, e non già da iniziativa del Senato.

MINERVINI. Non diceva io incostituzionale quell'aggiunta perchè iniziata dal Senato, ma perchè il potere esecutivo non avea diritto per lo Statuto a presentarla innanzi al Senato senza averla prima presentata a questa Camera.

Lo Statuto dice che ogni legge di tassa deve essere presentata prima alla Camera dei deputati. Ora, quando si aggiunge in Senato un onere di più alla tassa votata dalla Camera dei deputati, non si adempie al dovere imposto dallo Statuto al potere esecutivo. Ed ammettere un tale sistema, o signori, desautora la Camera elettiva, ne attacca le prerogative, la vita politica, se ammetteremo che si possa dal potere eludere l'obbligo di portare prima alla Camera dei deputati ogni proposta di tassa.

Per conseguenza io reclamo che si ammetta l'emendamento che fu ritirato dall'onorevole mio collega, e che io riprendo, perchè con esso noi impediremo questa discussione, che ci porterebbe sopra un altro terreno. E non intendo sollevare una questione di costituzionalità per temperanza, ma per coscienza non poteva tacermi.

La garanzia del paese è nell'osservanza dello Statuto, e, questo violato, signori, la Camera diviene una illusione, non la rappresentanza legittima del popolo. Facendo diritto all'emendamento che io ho ripreso, toglieremo ad una legge da noi votata un aggravio per la prima volta dal potere presentato al Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha fatto suo l'emendamento che era stato presentato dal deputato Nisco, e che tende ad ottenere la soppressione dell'intero ultimo alinea dell'articolo 106.

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Rimane ancora l'emendamento dianzi formulato dal deputato Minervini.

Mi pare che qualche membro della Commissione dicesse di accettarlo; ma non so se la maggioranza della Commissione vi acconsenta...

DE CESARE. Si tratta delle parole già *Banchi delle Due Sicilie*, che...

PRESIDENTE. Su questo siamo d'accordo: il signor ministro ha già annunciato che aderiva alla cancellazione di quell'inciso. Ma il deputato Minervini, che dapprincipio si limitava a quella cancellazione, ha poi chiesto di più: egli ha proposto che la prima parte dell'alinea si riduca a questi termini:

« Inoltre in Napoli ed in Sicilia rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate fedi originali dei Banchi. »

Domando se in questi termini l'emendamento venga accettato.

DE CESARE. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Minervini di cui testè ho dato lettura.

(Non è approvato.)

Allora si ritiene che l'ultima alinea rimane nei termini originari nei quali era proposto, tolto solamente, d'accordo colla Commissione e col Ministero, quell'inciso che dice: *già Banchi delle Due Sicilie*.

Con questa dichiarazione interrogo la Camera se intende approvare l'articolo 106, che è l'ultimo.

(È approvato.)

DOMANDA DEL DEPUTATO MORANDINI RELATIVA AI RENDICONTI FINANZIARI DEI DIVERSI GOVERNI PROVVISORII IN ITALIA DAL 1849 IN POI.

PRESIDENTE. Il deputato Morandini ha facoltà di parlare per muovere una preghiera al ministro delle finanze.

MORANDINI. La preghiera che io intendo muovere al signor ministro delle finanze si è che unitamente ai bilanci del 1865 siano pubblicati i rendimenti di conti di tutti i Governi provvisorii che ebbero vita nelle varie parti d'Italia dal 1859 in poi. Sarebbe desiderabile pure che, unitamente a questi rendimenti di conti, si pubblicassero gli elenchi comparativi degli impiegati e dei pensionati, onde si vedesse come nei rispettivi paesi furono trovate le finanze e gli elenchi medesimi, come lasciate le une e gli altri, come in fine erogate le entrate percette e gli impieghi fatti.

Capisco che simili operazioni possono essere alquanto difficili, alquanto approssimative; ma non capisco come quei governanti, lasciando il potere, non abbiano pensato a far conoscere al paese la loro gestione.

Dichiaro che la mia domanda non è mossa da curiosità vana o da ombra di diffidenza, ma solo per ubbidire al rispetto che la coscienza m'impone verso la libertà, i cui diritti e doveri sono imprescrittibili ed inalienabili sempre e di fronte a chiunque.

L'Italia deve sapere come i suoi milioni siano stati spesi, e chi ne abbia fatto uso migliore; questo le potrà giovare in un prossimo avvenire, quando altri sacrifici dovremo fare, altri tesori profondere perchè l'indipendenza e l'unità della nostra patria siano complete e sicure.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Morandini, se ho ben inteso, ha chiesto che vengano pubblicati i rendimenti di conti di tutti i Governi provvisorii che ebbero luogo in Italia dal 1859 in qua, e che sieno inoltre compilati e stampati gli stati degli impiegati.

MORANDINI. Stati comparativi.